



Provincia di Vicenza

COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Via Roma 1 - 36010 Monticello Conte Otto (VI)

tel. 0444/947521 - fax 0444/947510 – E-mail urp@comune.monticello.vi.it - C.F. 00522580240

STATUTO

Del Comune di Monticello Conte Otto

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 49 del 30.09.2003. In vigore dal 24 novembre 2003**

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 - AUTONOMIA DELL'ENTE

1. Il Comune di Monticello Conte Otto è ente autonomo locale, fondato sui valori storici, culturali, sociali, religiosi, ambientali, politici ed economici che della comunità compongono l'identità e caratterizzano l'esistenza.
2. L'autogoverno della società si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

ART. 2 - PRINCIPI ISPIRATORI E FINALITÀ'

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico e culturale della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione e delle convenzioni internazionali sui diritti della persona sottoscritte dallo Stato.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) la solidarietà nei confronti delle fasce più bisognose della popolazione ed il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - b) la rimozione delle cause di disuguaglianza, di povertà e di marginalità sociale e culturale;
 - c) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
 - d) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - e) il riconoscimento ed il sostegno della famiglia come agenzia educativa fondamentale per l'uomo e ambito privilegiato nel quale l'individuo sviluppa le proprie potenzialità, da attuarsi nei modi e nelle forme adeguate;
 - f) il ripudio di ogni forma di razzismo ed il sostegno dei valori di tolleranza e di dialogo, anche attraverso la promozione di una cultura multietnica e multirazziale;
 - g) il rifiuto di ogni scelta avversa ai valori della pace, della giustizia e dei diritti umani, in quanto contraria ai valori fondanti la comunità civile, adoperandosi, nel rapporto con ogni altra istituzione, perché essi siano salvaguardati e rispettati, anche attraverso la promozione della cultura della pace e della non violenza, mediante iniziative di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione;
 - h) la tutela degli ecosistemi naturali e la preservazione delle risorse ambientali, anche con decisioni in materia di programmazione urbanistica che perseguano un ordinato ed equilibrato sviluppo del territorio, sostenendo lo sviluppo della cultura della prevenzione dalle cause dell'inquinamento;
 - i) la tutela e lo sviluppo del patrimonio storico, culturale, politico ed economico presente nel proprio

territorio, per garantire ai cittadini una migliore qualità della vita;

- j) la trasparenza, l'imparzialità e l'efficienza dell'attività amministrativa, anche attraverso la partecipazione dei cittadini, l'accesso agli atti e documenti, l'informazione, il metodo della programmazione e della consultazione dei cittadini con le modalità previste dallo Statuto e dai regolamenti;
- k) l'attuazione delle pari opportunità uomo/donna, favorendo l'eliminazione di ogni causa che le limiti.

ART. 3-FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Veneto anche avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
2. Nella sua azione si propone di creare e rinsaldare vincoli di solidarietà e di collaborazione fra la propria comunità e le altre, nella pratica della tolleranza e nel rispetto di tutte le altre culture, fedi ed ideologie.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

ART. 4-CARATTERI DISTINTIVI DEL COMUNE

1. Il territorio del Comune ha una superficie di 10,19 Km², confina con i Comuni di Vicenza, Dueville, Sandrigo, Bolzano Vicentino, e comprende le frazioni di Cavazzale, Monticello Conte otto e Vigardolo.
2. Il palazzo civico, sede comunale, e' ubicato nella frazione di Monticello Conte Otto, che è capoluogo.
3. Lo stemma del Comune è quello approvato con Regio Decreto in data 19.4.1923. (allegato n. 1).
4. Il gonfalone del Comune è quello approvato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 14.11.1972. (allegato n. 2)
5. L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per finalità non istituzionali, sono vietati.

ART. 5-ALBO PRETORIO

1. Nel palazzo civico il Consiglio Comunale individua un apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti e avvisi sottoposti a tale forma di pubblicità dalla legge, dello Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Segretario Comunale, avvalendosi di un messo comunale, cura l'affissione degli atti e su attestazione del messo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
3. Il regolamento può prevedere ulteriori forme di pubblicità degli atti e avvisi concernenti l'attività dell'amministrazione comunale.

TITOLO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

RAPPORTI DEI CITTADINI CON IL COMUNE

ART. 6-AMMISSIONE DI ISTANZE E PETIZIONI

1. Chiunque sia residente nel Comune o abbia con esso un rapporto per ragioni di lavoro, di studio o di utenza dei servizi, può presentare al sindaco istanze e petizioni, dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi o per esporre comuni necessità.
2. Il Sindaco e la Giunta Comunale o, se il caso lo richieda, il dipendente responsabile del servizio, rispondono alle istanze e petizioni di propria competenza entro trenta giorni dalla loro presentazione.

ART. 7-AMMISSIONE DI PROPOSTE

1. Ciascuno dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune può avanzare proposte di adozione di atti amministrativi.
2. La proposta deve essere redatta sotto forma di deliberazione e deve essere presentata con le modalità indicate nel regolamento.
3. Il Sindaco trasmette la proposta, entro i 40 giorni successivi, all'organo competente, corredata dai pareri dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria, ove occorra.

ART. 8-RAPPORTI TRA COMUNI E ASSOCIAZIONI

1. Il Comune favorisce con appositi interventi e contributi, anche disciplinando l'accesso alle strutture di sua proprietà, le associazioni, le organizzazioni di volontariato e le società cooperative, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il Comune può stipulare con associazioni, organizzazioni di volontariato e società cooperative, convenzioni per una migliore e coordinata gestione dei servizi comunali.
3. Il Comune istituisce un albo delle associazioni che operano nel territorio comunale con scopi di carattere sociale e senza fine di lucro; il regolamento disciplina la formazione dell'albo.

ART. 9-CONSULTAZIONE

1. Al fine di promuovere il coordinamento delle attività e la partecipazione nella programmazione generale, il Comune promuove la formazione di consulte.
2. La consultazione di singole associazioni iscritte all'albo o di raggruppamenti di esse può essere promossa ed attivata dalla giunta o dal consiglio comunale o dalle commissioni consiliari, anche su invito delle stesse associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.
3. Il Comune, secondo le modalità previste nei regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione.

4. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, il comune può procedere alla consultazione degli interessati o direttamente, mediante questionari, assemblee, udienze della giunta o delle competenti commissioni consiliari, o indirettamente, interpellando i rappresentanti di tali categorie.

5. I compiti, le modalità di composizione, di funzionamento e di consultazione degli organismi di cui al comma 1, saranno definiti dal regolamento.

ART. 10-INFORMAZIONE

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.

2. L'informazione sugli atti e sulle attività del Comune è assicurata nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento.

ART. 11-ACCESSO AI SERVIZI

1. L'accesso ai servizi del Comune è assicurato anche mediante il decentramento dei servizi e la razionalizzazione dell'orario di apertura degli uffici al pubblico.

2. Il regolamento disciplina l'accesso ai servizi ed alle strutture del Comune con disposizioni volte a rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione.

ART. 12-INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

1. I cittadini e i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli, sia di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere comunicati, nonché i criteri di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità, o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere

adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo di quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

CAPO II - REFERENDUM CONSULTIVO

ART. 13-REFERENDUM CONSULTIVO

1. Sono previsti referendum nelle materie di esclusiva competenza comunale e riguardanti gli interessi della comunità.

2. Sono soggetti promotori del referendum:

- il 15 per cento degli iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- il consiglio comunale.

ART. 14-MATERIE ESCLUSE DALLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA

1. Sono esclusi in ogni caso dalla consultazione referendaria:

- le linee programmatiche di mandato presentati nella prima seduta consiliare;
- le elezioni, le nomine, le designazioni, le revoche, le decadenze e in generale le deliberazioni riguardanti persone;
- gli atti relativi al personale del Comune o di enti ad esso collegati;
- il regolamento del consiglio comunale;
- gli atti relativi alla tutela delle minoranze etniche e religiose;
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e delle tariffe dei servizi;
- i bilanci annuali e pluriennali e i conti consuntivi.

2. Nel corso di ciascun anno può svolgersi una sola consultazione riferita a uno o più referendum.

3. Per un periodo di almeno cinque anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di un altro referendum sul medesimo oggetto.

ART. 15-RICHIESTA DI INDIZIONE

1. La richiesta di indizione del referendum contiene l'indicazione dei quesiti che si intendono sottoporre alla consultazione, formulati in termini chiari e in modo tale da consentire la scelta tra due alternative.

ART. 16-REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

1. Il regolamento disciplina, escludendo la consegna dei certificati elettorali ed attenendosi a criteri di semplificazione ed economicità del procedimento, la composizione e i compiti del comitato promotore, il giudizio preventivo di ammissibilità da parte di una specifica commissione, le modalità di raccolta delle sottoscrizioni, il controllo dell'avvenuta autentica del numero necessario delle firme, la pubblicità e la propaganda, le modalità di accertamento dell'identità dei votanti, le caratteristiche della scheda elettorale, la composizione ed i compiti della commissione elettorale, della quale deve far parte almeno un rappresentante del comitato promotore, il numero e la formazione delle circoscrizioni

elettorali, la composizione dei seggi, le modalità della consultazione, le operazioni di voto, gli adempimenti materiali, i termini, le modalità e le garanzie per la regolarità dello scrutinio.

ART. 17-EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Il sindaco, entro 2 mesi dalla proclamazione del risultato del referendum, iscrive all'ordine del giorno del consiglio comunale il dibattito relativo-
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

CAPO III – IL DIFENSORE CIVICO

ART. 18-ISTITUZIONE E FUNZIONI

1. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, segnalando gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune.

ART. 19-REQUISITI PER L'ELEZIONE

1. Il difensore civico è eletto tra i cittadini che, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità previsti dalla legge per la carica di consigliere comunale e di laurea che ne assicuri la competenza giuridico-amministrativa, diano garanzia di preparazione, esperienza, indipendenza, obiettività di giudizio.
2. Non può essere eletto difensore civico:
 - a) chi ricopra qualunque altra carica elettiva pubblica;
 - b) gli amministratori ed i dipendenti di enti comunque collegati con il Comune o diretta emanazione dello stesso, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
 - c) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo, subordinato, professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
 - d) chi al momento dell'elezione è iscritto ad un partito politico o ad un movimento ad esso assimilabile e chi è stato candidato nelle elezioni politiche, amministrative. o per il parlamento europeo immediatamente precedenti la nomina;
 - e) chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al quarto grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.
3. Per la rimozione delle cause di incompatibilità. originaria o sopravvenuta all'elezione, si applicano le procedure previste dalla legge per i consiglieri comunali. Il verificarsi delle condizioni previste al comma 2, durante l'esercizio del mandato. è causa di decadenza.

ART. 20-DIFENSORE CIVICO PLURICOMUNALE

1. Il Comune può attuare accordi con altri comuni per la nomina di un difensore civico che svolga la funzione per tutti gli enti interessati.
2. Il candidato è designato con voto unanime dall'assemblea dei sindaci dei comuni interessati e viene eletto se ottiene in ciascun comune il voto favorevole della maggioranza richiesta per l'elezione del difensore civico in quel comune.
3. Nel caso di nomina del difensore civico pluricomunale, non si procede all'elezione del difensore civico comunale.
4. I rapporti tra i comuni interessati sono definiti con convenzione.

ART. 21 ELEZIONE E DURATA IN CARICA

1. Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Il difensore civico dura in carica quattro anni.
3. Il difensore civico può essere confermato una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.

ART. 22-REVOCA

1. Il difensore civico può essere revocato solo per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, a seguito di mozione motivata, presentata da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
2. La mozione deve essere approvata dal consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

ART. 23-AMBITO DELL'INTERVENTO

1. Nei casi di disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, su istanza di cittadini singoli o associati, o di associazioni, enti o società che abbiano una pratica in corso o di sua iniziativa, il difensore civico interviene presso l'amministrazione comunale e gli enti ad essa collegati, affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati, suggerendo anche mezzi e rimedi per eliminare le disfunzioni rilevate.
2. La materia del pubblico impiego non può costituire oggetto di intervento del difensore civico.
3. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria penale.

ART. 24-POTERI, PREROGATIVE E MEZZI

1. Il difensore civico può chiedere l'esibizione, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento e convocare il responsabile dell'ufficio competente al fine di ottenere ogni utile informazione sullo stato della pratica e le cause degli abusi, delle disfunzioni, dei ritardi o delle carenze segnalati; può altresì accedere agli uffici per compiere accertamenti.
2. Il difensore civico è tenuto al riserbo sulle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni d'ufficio e che siano da mantenersi riservate ai sensi di legge.
3. L' amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora

ravvisi irregolarità o vizi procedurali.

4. Per le materie di competenza del consiglio comunale, il sindaco è tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo consiglio comunale, da tenersi non oltre 40 giorni.

5. Al difensore civico sono forniti sede e strumenti adeguati allo svolgimento del suo mandato.

ART. 25-RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalle commissioni consiliari su aspetti generali o particolari della propria attività .

2. Il difensore civico può inviare proprie relazioni al consiglio comunale.

ART. 26-RELAZIONE ANNUALE

1. Il difensore civico, in occasione della sessione dedicata all'esame del conto consuntivo, presenta al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta, con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.

2. L'amministrazione provvede a dare alla relazione adeguata pubblicità.

ART. 27-INDENNITA'

1. Al difensore civico spettano l'indennità di funzione ed il rimborso delle spese nella misura stabilita dalla legge per gli assessori del Comune.

TITOLO II

GLI ORGANI DEL COMUNE

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 28- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco, il quale assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, nelle forme previste dal regolamento.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, il Consiglio Comunale è presieduto dal vice Sindaco e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dall'assessore più anziano di età, purché sia l'uno che l'altro siano componenti del Consiglio.
3. Qualora non siano presenti in aula il Sindaco e gli altri assessori, il Consiglio Comunale è presieduto dal consigliere anziano.
4. Oltre alla convocazione e alla predisposizione dell'ordine del giorno, al Presidente del Consiglio Comunale spettano tutte le altre funzioni previste dal regolamento.

ART. 29-FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito regolamento, approvato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Il regolamento deve attenersi ai principi sul funzionamento del Consiglio previsti dallo statuto e, in particolare, dagli articoli seguenti.

ART. 30-INIZIATIVA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta alla giunta comunale, al sindaco, a ciascun consigliere, nonché ai cittadini ai sensi dell'art. 7
2. Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i piani, i programmi sono proposti al consiglio dalla giunta comunale.
3. Le proposte di deliberazione sono presentate per iscritto dai titolari del diritto di iniziativa e devono indicare i mezzi per fare fronte alle spese eventualmente previste e ogni altro requisito richiesto dalla legge, dallo statuto o dal regolamento del consiglio comunale.

ART. 31-DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri hanno il diritto di presentare, singolarmente o in gruppo, interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. I Consiglieri hanno altresì il diritto di presentare proposte di deliberazione, nei limiti previsti dal precedente articolo.
3. Le modalità e le forme di esercizio dei diritti e degli atti di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio.

4. I consiglieri hanno diritto di accesso a tutte le informazioni e a tutti gli atti utili all'espletamento del loro mandato, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento del Consiglio.
5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio del Comune, presso il quale gli verranno recapitati gli avvisi di convocazione e le altre comunicazioni dovutegli.

ART. 32-DECADENZA PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. In caso di impedimento, il Consigliere comunale deve far pervenire le proprie giustificazioni scritte al Sindaco prima della seduta consiliare o, successivamente, purché prima della nuova seduta consiliare.
3. La mancata partecipazione a tre sedute consiliari consecutive per le quali non siano pervenute giustificazioni scritte entro i termini indicati al comma precedente, comporta l'avvio della procedura di decadenza dalla carica di Consigliere Comunale.
4. Il Sindaco a tal fine contesta per iscritto al Consigliere comunale le assenze che in base al comma precedente comportano l'avvio della procedura di decadenza dalla carica, assegnandogli un termine, non inferiore a 15 giorni, per la presentazione di giustificazioni o memorie.
5. Scaduto il termine previsto dal precedente comma 4, il Consiglio Comunale, esamina le eventuali giustificazioni addotte dal Consigliere sottoposto a procedimento di decadenza e, ove le ritenga inadeguate, delibera la decadenza del consigliere dalla carica.
6. Sono in ogni caso ritenute adeguate, e non possono costituire causa di decadenza, le giustificazioni delle assenze motivate da dissenso politico del singolo consigliere o del gruppo consiliare di cui fa parte, purché l'intenzione di non intervenire alla seduta consiliare venga comunicata, anche per via telematica, entro i termini indicati al precedente comma 2.
7. Il consigliere sottoposto a procedimento di decadenza conserva tutte le prerogative e i diritti inerenti alla carica fino alla deliberazione con la quale il Consiglio Comunale lo dichiara decaduto. Conseguentemente può partecipare sia alla discussione che alla votazione relativa alla proposta di decadenza sottoposta all'esame del Consiglio.

ART. 33-NOMINA IN SOCIETÀ PARTECIPATE E IN ENTI O AZIENDE ESTERNI AL COMUNE.

1. consiglieri comunali possono essere nominati o designati dal Sindaco a rappresentare il Comune all'interno di società partecipate, ovvero in enti o aziende esterni al Comune.
2. Nelle ipotesi previste dal comma 1, i consiglieri comunali così nominati o designati possono altresì esercitare le funzioni di membri dei consigli di amministrazione o organi esecutivi equipollenti, nonché essere investiti di poteri di rappresentanza di tali enti, qualora nominati dalle rispettive assemblee. La stessa disposizione si applica anche al Sindaco.

ART. 34-GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati da almeno due componenti.

2. Ciascun gruppo elegge un capogruppo e ne dà comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale.
3. In mancanza o nelle more della loro costituzione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
4. Un gruppo può essere formato da un solo consigliere, se unico eletto in una lista che ha partecipato alle elezioni.
5. L'attività e il funzionamento dei gruppi consiliari e della conferenza dei capigruppo sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
6. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Due consiglieri che vengano a trovarsi nella predetta condizione, possono costituire un gruppo misto ed eleggere un proprio capogruppo. Della costituzione del gruppo misto dev'essere data, da parte dei consiglieri interessati, comunicazione per iscritto al Sindaco e al Segretario Comunale.
7. Ai gruppi consiliari viene assegnato uno spazio per incontri con i cittadini ed il pubblico.

ART. 35-COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni consiliari permanenti per materie determinate, con compiti istruttori o consultivi.
2. Il Consiglio Comunale può istituire altresì commissioni temporanee per affari particolari, indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio. Scaduto il predetto termine la Commissione è automaticamente sciolta, salvo che il Consiglio deliberi di prorogarla o, se il termine è scaduto, di rinnovare l'incarico.
3. Il Consiglio Comunale può istituire, infine, commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione.
4. Le deliberazioni con le quali vengono istituite le commissioni previste dai commi precedenti devono essere approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
5. Le commissioni previste dai commi precedenti sono costituite da soli consiglieri comunali, nel rispetto del criterio proporzionale.
6. Le commissioni d'indagine, previste dal comma 3, e le altre commissioni di garanzia e controllo sono presiedute da un consigliere di minoranza.
7. L'organizzazione, il funzionamento e i poteri di accesso agli atti e alle informazioni da riconoscere alle commissioni per il corretto svolgimento delle proprie funzioni sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

ART. 36-CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale viene convocato dal Sindaco, in seduta ordinaria o d'urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.

2. Nel caso di convocazione in seduta ordinaria l'avviso di convocazione dev'essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta.
3. Nel caso di convocazione d'urgenza il termine previsto al comma 2 è ridotto a 24 ore.
4. E' sempre ammessa l'integrazione della documentazione e degli argomenti all'ordine del giorno, purché gli argomenti aggiunti vengano comunicati ai consiglieri con un preavviso di almeno 24 ore.
5. L'avviso può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno a 48 ore di distanza dalla prima risultata deserta, per tutti o solo per alcuni degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

ART. 37-PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO NEO ELETTO

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta è convocata e presieduta dal Sindaco, con il seguente ordine del giorno:
esame delle condizioni degli eletti e loro convalida
giuramento del Sindaco
comunicazione dei componenti della Giunta
3. All'ordine del giorno della prima seduta possono essere iscritti anche altri argomenti, ma la loro trattazione può avvenire solo dopo l'esame degli argomenti indicati al comma 2.
4. Il Sindaco subito dopo la convalida degli eletti presta il giuramento davanti al Consiglio, indossando la fascia tricolore, con la seguente formula : "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana".

ART. 38-LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro 60 (sessanta) giorni dalla seduta di insediamento, di cui al precedente art. 37, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Ciascun consigliere comunale ha diritto di partecipare alla definizione delle linee programmatiche di mandato, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante emendamenti presentati per iscritto al Sindaco non oltre i 5 giorni precedenti la seduta consiliare in cui dovranno essere esaminate le linee programmatiche.
3. Per consentire la presentazione degli emendamenti previsti dal precedente comma 2, le linee programmatiche di mandato elaborate dal Sindaco, sono messe a disposizione dei consiglieri almeno venti giorni prima della seduta del Consiglio in cui dovranno essere esaminate.
4. Le linee programmatiche di mandato modificate o integrate a seguito dell'eventuale accoglimento degli emendamenti proposti dai Consiglieri Comunali, sono approvate con apposita deliberazione.
5. Il Consiglio Comunale approva, contestualmente al bilancio di previsione, i programmi annuali di settore e può, in quella sede, adeguare le linee programmatiche dell'Amministrazione.

6. Il Consiglio procede ad almeno un a verifica, a metà del corso del mandato, dello stato di attuazione delle linee programmatiche, provvedendo alle eventuali integrazioni ed adeguamenti.

7. Per la verifica di cui al comma precedente si applicano la procedura ed i termini sopra indicati ai commi 2 e 3.

8. Al termine del mandato il Sindaco presenta al Consiglio il rendiconto generale sull'attuazione delle linee programmatiche inizialmente deliberate.

ART. 39-PUBBLICITÀ DELL'ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno redatto dal Sindaco, dev'essere pubblicato all'albo pretorio e adeguatamente pubblicizzato in modo da favorire la più ampia partecipazione dei cittadini.

2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

ART. 40-MAGGIORANZE RICHIESTE PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. Il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute è previsto dal regolamento del consiglio comunale, in misura non inferiore alla metà dei componenti, per le sedute di prima convocazione, e di un terzo dei componenti, per le sedute di seconda convocazione, senza computare ai suindicati fini il Sindaco.

ART. 41-MAGGIORANZE RICHIESTE PER L'APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. Le votazioni di regola sono palesi, salvi i casi in cui il regolamento preveda che la votazione avvenga per scrutinio segreto.

2. Il regolamento definisce anche le maggioranze necessarie per l'approvazione delle deliberazioni del Consiglio Comunale, disciplinando anche il valore delle schede bianche e dei voti nulli nelle votazioni segrete.

ART. 42-CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Il Comune, allo scopo di creare una sede qualificata di espressione ed azione per le giovani generazioni, per contribuire alla formazione dei giovani cittadini e per favorire la loro partecipazione alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

Le modalità di elezione e di funzionamento, nonché le funzioni ed i compiti del Consiglio Comunale dei ragazzi sono definiti da apposito regolamento, che potrà assegnare allo stesso Consiglio anche funzioni propositive per gli Organi istituzionali del Comune.

CAPO II – LA GIUNTA COMUNALE

ART. 43-COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori che va da un minimo di 4 (quattro) al numero massimo consentito dalla legge.

2. Il Sindaco, a sua discrezione, entro i limiti indicati al comma precedente, decide il numero di assessori da nominare e procede alla loro nomina, affidando ad uno di essi anche la carica di vicesindaco.
3. Ad ogni fine previsto dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, l'anzianità degli assessori è determinata dall'età.
4. Dell'avvenuta nomina il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
5. Il Sindaco può nominare gli assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
6. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola, ma senza diritto di voto.
7. In nessun caso gli assessori esterni vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta del Consiglio Comunale.
8. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

ART. 44-PARI OPPORTUNITÀ

1. Nella nomina dei componenti della Giunta il Sindaco deve assicurare che vi siano rappresentati entrambi i sessi.

ART. 45-FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, tenuto anche conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite, anche in modo informale, dalla stessa giunta.
3. Le sedute sono valide se è presente la metà più uno dei componenti, compreso il sindaco, e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 46-COMPETENZE DELLA GIUNTA.

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio o al Sindaco.
2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

ART. 47-DELEGHE AGLI ASSESSORI

1. Gli assessori, su eventuale delega del sindaco, esercitano le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal sindaco in qualsiasi momento.

2. Le deleghe conferite agli assessori, le modifiche o la loro revoca, sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva al provvedimento.

CAPO III – IL SINDACO

ART. 48- FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE DEL SINDACO

1. Il sindaco svolge le sue funzioni quale capo dell'Amministrazione Comunale e quale Ufficiale di Governo.
2. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune.
3. Il Sindaco coordina l'attività politica e amministrativa del comune, esercita poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili dei servizi e degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti e delle decisioni degli organi di governo dell'Ente.

ART. 49-FUNZIONI DI VIGILANZA DEL SINDACO.

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.
3. Il sindaco promuove e assume tutte le iniziative necessarie ad assicurare che, uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

ART. 50-FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE DEL SINDACO.

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede;
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari, nei limiti previsti dalla legge;
 - c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede.

ART. 51-VICESINDACO.

1. Il sindaco, all'atto della nomina della giunta, designa fra gli assessori il Vicesindaco, che, in caso di assenza o impedimento, lo sostituisce in via generale in tutte le sue funzioni.
2. In caso di contemporanea assenza del sindaco e del vicesindaco, ne assume temporaneamente tutte le funzioni l'assessore più anziano di età.

TITOLO III – UFFICI E PERSONALE

ART. 52-PRINCIPI ORGANIZZATIVI.

1. L'amministrazione organizza gli uffici e i servizi comunali nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) organizzazione dell'attività degli uffici e dei servizi in base alle esigenze dei cittadini, con adeguamento costante dell'azione amministrativa e dei servizi offerti in modo da conseguire il rapporto ottimale tra i bisogni degli utenti e l'economicità della gestione;
 - b) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale, nonché della massima collaborazione tra gli uffici.
2. Il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce il pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

ART. 53-REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi si uniforma al principio secondo il quale agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo dei risultati della gestione alle direttive impartite, mentre al direttore e ai responsabili dei servizi spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. L'organizzazione comunale si articola in unità organizzative per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e l'individuazione delle relative responsabilità, come disposto dal regolamento.
4. Con le modalità previste dal regolamento, le unità organizzative, coordinate dal segretario o direttore, se nominato, collaborano reciprocamente per il raggiungimento degli obiettivi comuni, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di supporto intersettoriali.
5. Per progetti determinati il Sindaco può costituire unità speciali, nominando il responsabile del progetto ed assegnando, eventualmente, all'unità speciale i mezzi necessari.
1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, altresì, le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali.

ART. 54-DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI.

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di

competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso l'amministrazione e il responsabile del servizio degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il comune recepisce e applica i contratti collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali in vigore.

4. Le informazioni delle quali i dipendenti o i collaboratori dell'Amministrazione Comunale siano a conoscenza per ragioni inerenti all'incarico ricoperto non possono essere utilizzate per utilità personale o in violazione delle norme che tutelano la riservatezza.

ART. 55-DIRETTORE GENERALE.

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo, predispone, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale, la proposta di piano esecutivo di gestione (PEG) e il piano dettagliato degli obiettivi, svolge tutte le altre funzioni di coordinamento, direzione e gestione previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici, al fine di perseguire livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio, che a lui rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

2. Il sindaco, sentita la giunta comunale, può conferire le funzioni di direttore generale al segretario comunale.

3. Il sindaco può, altresì, previa delibera della giunta comunale, nominare un direttore generale al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

4. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

5. La durata dell'incarico di direttore generale non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco, il quale può procedere alla revoca dell'incarico nel caso in cui non siano raggiunti gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta.

ART. 56-SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

5. Il segretario comunale svolge le funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento di organizzazione, nonché, qualora gli vengano conferite dal Sindaco, le funzioni di direttore generale.

ART. 57-VICESEGRETARIO COMUNALE

1. Il Comune può avvalersi di un vicesegretario scelto per pubblico concorso o nominato dal Sindaco tra i dipendenti dell'Ente in possesso del titolo di studio necessario per accedere alla carriera di segretario comunale
2. Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ART. 58-RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal Sindaco nel rispetto delle modalità e dei criteri previsti dal regolamento di organizzazione.
2. I responsabili provvedono ad organizzare e gestire gli uffici e i servizi a essi assegnati nel rispetto delle direttive del Sindaco e degli assessori di riferimento e sulla base delle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, ovvero dal segretario, al fine di conseguire gli obiettivi programmati.
3. Spettano ai responsabili dei servizi tutte le funzioni ad essi assegnate dalla legge, dallo statuto e dal regolamento di organizzazione, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, salva la facoltà del Sindaco di assegnare talune di dette funzioni al segretario comunale.

ART. 59-DELEGA

Con le modalità e nei limiti previsti dal regolamento di organizzazione, i responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni di loro competenza al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti così delegati.

ART. 60- RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

La rappresentanza in giudizio del Comune spetta al Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale che individua anche il soggetto al quale affidare il patrocinio.

ART. 61-INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. Il sindaco, sentita la Giunta Comunale, nel caso di vacanza del posto o per altre motivate necessità organizzative, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, incaricato con contratto di lavoro autonomo, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità, il sindaco, sentita la Giunta Comunale, può altresì conferire, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento, incarichi dirigenziali o di alta specializzazione al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
3. Salvo diverse e apposite disposizioni di legge, i contratti a tempo determinato previsti dal presente articolo non possono essere trasformati in contratti a tempo indeterminato.

ART. 62-COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Per obiettivi o programmi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico, nonché la durata dell'incarico, che, in relazione all'obiettivo o al programma da realizzare, non potrà essere superiore al mandato elettivo del Sindaco.

ART. 63-UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori incaricati a tempo determinato, purché l'ente non sia dissestato e non versi in situazione strutturalmente deficitaria.

TITOLO IV – I SERVIZI

ART. 64-FINALITÀ E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI.

1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.
2. Il Comune, nella scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici, privilegia quelle che assicurano una migliore efficienza, in relazione alla natura e alle caratteristiche di ciascun servizio.
3. La deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla legge.

ART. 65-NOMINA, SURROGA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE E DI ISTITUZIONI

1. Gli Amministratori di aziende e istituzioni sono nominati, designati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
2. I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la segreteria del Comune.
3. Con le modalità di cui ai commi precedenti il Sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di 20 giorni dalla vacanza.

4. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.

ART. 66- ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. L'istituzione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto dal Presidente e da due consiglieri.
2. Salvo revoca restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.
3. Agli Amministratori dell'istituzione si applicano le norme sull'incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali.
4. Al direttore dell'istituzione competono le responsabilità gestionali. E' nominato dal Sindaco, a seguito di pubblico concorso ovvero con contratto a tempo determinato.
5. Il Consiglio Comunale, all'atto della costituzione dell'istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione, e ne determina le finalità e gli indirizzi.

ART. 67-PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ DI CAPITALI

1. Il Comune può partecipare a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale e promuoverne la costituzione.
2. Qualora la partecipazione del Comune alla società sia superiore al venti per cento, lo Statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Comune.

ART. 68-PROMOZIONE DI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

2. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia, e partecipa ad accordi di programma ove sia richiesta un'azione integrata e coordinata di soggetti pubblici diversi.

ART. 69-RAPPRESENTANZA DEL COMUNE PRESSO SOCIETÀ DI CAPITALI E STRUTTURE ASSOCIATIVE.

1. Il Rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e dei consorzi fra enti locali è il Sindaco o un assessore o consigliere da lui delegato.
2. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio sull'andamento delle società di capitali.

TITOLO V - FINANZE E CONTABILITA'

ART. 70-STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

I regolamenti del Comune in materia tributaria, a garanzia dei soggetti obbligati, recepiscono i principi fissati dalla legge in tema di statuto dei diritti del contribuente.

ART. 71-IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE

1. Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della comunità, impiegando le risorse secondo la

priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo di intervento.

2. Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante piani, programmi generali e settoriali, nonché progetti.

3. Il regolamento definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti della programmazione comunale, individuando opportune modalità di coinvolgimento dei responsabili dei servizi nel processo di programmazione.

ART. 72-COLLEGAMENTO FRA LA PROGRAMMAZIONE E IL SISTEMA DEI BILANCI

1. Per garantire che l'effettivo impiego delle risorse del Comune sia coerente con gli obiettivi e le politiche di gestione definiti nei documenti della programmazione, la formazione e l'attuazione delle previsioni del bilancio annuale e pluriennale devono essere esplicitamente collegate con il processo di programmazione.

2. Per dare attuazione al principio stabilito al comma precedente, il regolamento definisce il contenuto informativo e le procedure di formazione dei bilanci, della relazione previsionale e programmatica e di altri eventuali documenti integrativi.

3. Per conferire sistematicità al collegamento fra la programmazione e il sistema dei bilanci, il regolamento disciplina altresì le modalità per la verifica continuativa dei risultati e per il raccordo fra le previsioni e i dati consuntivi.

ART. 73-MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO NEI TERMINI

NOMINA DEL COMMISSARIO AD ACTA

1. Qualora nei termini fissati dalla Legge non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema di bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio non abbia approvato nei termini prescritti lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede alla nomina di un Commissario, come segue.

2. Il Segretario Generale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere alla nomina del Commissario.

3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la Giunta Comunale, per nominare il Commissario, per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del Bilancio, nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2, del D. Lgs. N. 267/2000, scegliendolo tra segretari comunali generali o dirigenti amministrativi, anche in quiescenza da non oltre tre anni, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso gli enti locali.

4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta nei termini di cui sopra, o la Giunta non provveda a nominare il Commissario, il segretario comunale informa dell'accaduto il Prefetto, perché provveda a nominare il Commissario.

5. Il Commissario, nel caso che la giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predisponde d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.

6. Una volta adottato lo schema di bilancio, il Commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun

Consigliere una lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i Consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a venti giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

7. Qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato, il Commissario provvedere direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente il Prefetto, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.

ART. 74-IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

1. Per garantire che le risorse del Comune siano impiegate nel perseguimento degli obiettivi secondo criteri di efficacia e di efficienza, il Comune adotta un sistema di controllo di gestione, disciplinato dal regolamento.

ART. 75-COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Consiglio elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei revisori dei Conti, composto da tre membri, prescelti in conformità a quanto disposto dalla legge.
2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano al loro incarico secondo le norme di legge, di statuto e di regolamento.
3. Il Collegio dei Revisori, in conformità a quanto stabilito dal regolamento di contabilità:
 - collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
 - esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune;
 - attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti, ai documenti del Comune e alle risultanze del sistema di controllo della gestione.
5. I Revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne informano immediatamente il Sindaco e i consiglieri comunali.
6. I diritti, ivi compreso il corrispettivo economico, e gli obblighi dei revisori, sono stabiliti sulla base delle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.

TITOLO VI– DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 76-NORMA TRANSITORIA

1. I regolamenti comunali anteriori al presente statuto restano in vigore per le parti in cui non siano incompatibili con esso, fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

INDICE

PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 Autonomia dell'Ente
- Art. 2 Principi ispiratori e finalità
- Art. 3 Forme di cooperazione
- Art. 4 Caratteri distintivi del comune
- Art. 5 Albo Pretorio

T I T O L O I ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - RAPPORTI DEI CITTADINI CON IL COMUNE

- Art. 6 Ammissione di istanze e petizioni
- Art. 7 Ammissione di proposte
- Art. 8 Rapporti tra comuni e associazioni
- Art. 9 Consultazione
- Art. 10 Informazione
- Art. 11 Accesso ai servizi
- Art. 12 Intervento nel procedimento amministrativo

CAPO II - REFERENDUM CONSULTIVO

- Art. 13 Referendum consultivo
- Art. 14 Materie escluse dalla consultazione referendaria
- Art. 15 Richiesta di indizione
- Art. 16 Regolamento di disciplina
- Art. 17 Effetti del referendum

CAPO III - DIFENSORE CIVICO

- Art. 18 Istituzione e funzioni
- Art. 19 Requisiti per l'elezione
- Art. 20 Difensore civico pluricomunale
- Art. 21 Elezione e durata in carica
- Art. 22 Revoca
- Art. 23 Ambito dell'intervento
- Art. 24 Poteri, prerogative e mezzi
- Art. 25 Rapporti con il consiglio comunale
- Art. 26 Relazione annuale
- Art. 27 Indennità

T I T O L O II ORGANI DEL COMUNE

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 28 Presidenza del consiglio comunale
- Art. 29 Funzionamento del consiglio comunale
- Art. 30 Iniziativa delle proposte di deliberazione
- Art. 31 Diritti e doveri dei consiglieri
- Art. 32 Decadenza per mancata partecipazione al consiglio
- Art. 33 Nomina in società partecipante ed in enti o aziende esterni al comune
- Art. 34 Gruppi consiliari
- Art. 35 Commissioni consiliari
- Art. 36 Convocazione del consiglio comunale
- Art. 37 Prima seduta del consiglio neo eletto
- Art. 38 Linee programmatiche di mandato
- Art. 39 Pubblicità dell'attività di consiglio comunale
- Art. 40 Maggioranze richieste per la validità delle sedute
- Art. 41 Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni
- Art. 42 Consiglio comunale dei ragazzi

CAPO II - LA GIUNTA COMUNALE

- Art. 43 Composizione della giunta
- Art. 44 Pari opportunità
- Art. 45 Funzionamento della giunta
- Art. 46 Competenze della giunta
- Art. 47 Deleghe degli assessori

CAPO III - IL SINDACO

- Art. 48 Funzioni di amministrazione del sindaco
- Art. 49 Funzioni di vigilanza del sindaco
- Art. 50 Funzioni di organizzazione del sindaco
- Art. 51 Vicesindaco

TITOLO III UFFICI E PERSONALE

- Art. 52 Principi organizzativi
- Art. 53 Regolamento di organizzazione degli uffici e del personale
- Art. 54 Diritti e doveri dei dipendenti
- Art. 55 Direttore generale
- Art. 56 Segretario comunale
- Art. 57 Vicesegretario comunale
- Art. 58 Responsabili degli uffici e dei servizi
- Art. 59 Delega
- Art. 60 Rappresentanza in giudizio
- Art. 61 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

- Art. 62 Collaborazioni esterne
- Art. 63 Ufficio di indirizzo e di controllo

TITOLO IV I SERVIZI

- Art. 64 Finalità e modalità di gestione dei servizi pubblici
- Art. 65 Nomina, surroga, e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni
- Art. 66 Istituzione per la gestione dei servizi pubblici locali
- Art. 67 Partecipazione a società di capitali
- Art. 68 Promozione di forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche
- Art. 69 Rappresentanza del comune presso società di capitali e strutture associative

TITOLO V FINANZE E CONTABILITA'

- Art. 70 Statuto dei diritti del contribuente
- Art. 71 Il processo di programmazione
- Art. 72 Collegamento fra la programmazione e il sistema dei bilanci
- Art. 73 Mancata approvazione del bilancio nei termini – Nomina del commissario ACTA
- Art. 74 Il controllo della gestione
- Art. 75 Collegio dei revisori dei conti

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 76 Norma transitoria